

**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

**DECISIONE N. 25 DEL 29.04.2026**

**Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- ritenuta la propria competenza a decidere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 18 e seguenti del vigente regolamento di Giustizia Sportiva FPI;
- letto ed esaminato il referto relativo alla riunione svoltasi a Foggia il 12 aprile 2026;
- lette ed esaminate le note e i rilievi di carattere disciplinare a firma del CDR;
- ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e 18 del Regolamento di Giustizia Sportiva FPI, assume il seguente:

**PROVVEDIMENTO**

- a) rilevato che le dichiarazioni del Commissario di Riunione e/o di altro Ufficiale di Gara, hanno presunzione di attendibilità e credibilità e sono da considerarsi fonte privilegiata, in quanto rese da soggetti che, in tale contesto, hanno un ruolo di terzietà rispetto alle parti in causa, alle società affiliate, agli atleti ed ai soggetti accompagnatori;
- b) rilevato che il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale (si veda per tutte Collegio di Garanzia del CONI decisione n. 23 del 03/03/2021);
- c) tenuto conto dell'art. 27 del regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI;
- d) tenuto conto degli artt. 54 e 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI;
- e) tenuto conto dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico,
- f) tenuto conto dell'art. 63 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI (Decisione Corte Sportiva di Appello FPI n. 5/2023) in ordine all'atteggiamento posto in essere dal tecnico Michele Prisciandaro

**CONDANNA**

**Il tecnico Michele Prisciandaro, della ASD Boxe Modugno, alla sanzione della sospensione di mesi 1 (30 giorni) a svolgere ogni tipo di attività agonistica e federale ex art. 59 e 63 Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI,** per essere venuto meno al dovere di scrupolosa osservanza dei citati artt. 54, 55 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FPI, dell'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnici Sportivi della FPI e dell'art. 33 del nuovo Regolamento del Settore Pugilato Olimpico, durante la riunione di pugilato svoltosi a Foggia il 12 aprile 2026. In particolare, poneva in essere un atteggiamento antiregolamentare. Infatti, a seguito della sconfitta del proprio assistito, inveniva contro l'arbitro e la giuria con gesti evidenti e dichiarazioni contro il loro operato. A seguito della animata contestazione si generava un momento di tensione nella sala sicché interveniva il personale di sicurezza invitando il tecnico a lasciare l'area di gara.

Fatti accertati in Foggia a far data dal 12 aprile 2026.

Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Avv. Massimo Vannini

*Massimo Vannini*